



MOCCA GMP

Consolidato



MOCA GMP

Consolidato



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA - IT

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA - IT

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

MOCA e GMP | Consolidato 2025

Il testo MOCA - GMP, consolida i testi del **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA Quadro)** e del **Regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP) con le modifiche dal 2004 al 2025**.

Per ultimo inserito anche il **D.Lgs. 29/2017** disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi dei Regolamenti MOCA, GMP e altri.

I "**MOCA - Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti**" sono tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.). Con tale termine si indicano anche i materiali ed oggetti che sono in contatto con l'acqua ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

La disciplina europea di riferimento è il **Regolamento (CE) n. 1935/2004 (norma quadro)** che stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti in questione, mentre misure specifiche contengono disposizioni dettagliate per i singoli materiali (materie plastiche, ceramiche etc). Laddove non esistano leggi UE specifiche, gli Stati membri possono stabilire misure nazionali.

In particolare il regolamento stabilisce che tutti i materiali ed oggetti devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione e, in condizioni d'impiego normale o prevedibile, non devono trasferire agli alimenti componenti in quantità tale da:

- costituire un pericolo per la salute umana
- comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari
- comportare un deterioramento delle caratteristiche organolettiche.

Il **Regolamento (CE) N. 2023/2006** della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, norma "**GMP - Good Manufacturing Practices**" è la norma prevista dal Regolamento quadro.

Il **Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29** reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 (MOCA) e il regolamento (CE) n. 2023/2006 (GMP).

Regolamento (CE) N. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Vedi Modifiche](#)

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29
Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(GU n. 65 del 18-3-2017)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) n. 1895/2005
della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

(GU L 302/28 del 19.11.2005).

Regolamento (CE) n. 282/2008
della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006.

(GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

[Vedi Modifiche](#)

Regolamento (CE) n. 450/2009
della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(GU L 135/3 del 30.5.2009)

Regolamento (UE) n. 10/2011
della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(GU L 012 del 15.1.2011)

[Vedi modifiche/rettifiche](#)

Regolamento (UE) 2022/1616
della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008.

(GU L 243/3 del 20.9.2022)

[Vedi modifiche/rettifiche](#)

Edizione: 5.0
Data: Febbraio 2025
ISBN: 978-88-98550-86-9
Ing. Marco Maccarelli
Copyright: Certifico S.r.l.

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana](#)

[Gazzetta Ufficiale Unione Europea](#)

Si ringrazia per segnalazioni sull'ebook: info@certifico.com

Novità

Ed. 5.0 Febbraio 2025

- Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione, del 21 febbraio 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari per quanto riguarda la materia plastica riciclata e altre questioni relative al controllo della qualità e alla fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 2025/351 del 24.2.2025) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#), modifica [Regolamento \(CE\) N. 2023/2006](#) e modifica [Regolamento \(UE\) 2022/1616](#)

Modifica del [Regolamento \(CE\) N. 2023/2006](#):
Allegato. Inserito nota (N1)

Modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#):

Articolo 2 - Inserita nota (N)
 Articolo 3 - Inserita nota (N)
 Articolo 3 bis - Inserita nota (N)
 Articolo 4 - Inserita nota (N)
 Articolo 5 - Inserita nota (N)
 Articolo 6 - Inserita nota (N)
 Articolo 7 - Inserita nota (N)
 Articolo 8 - Inserita nota (N)
 Articolo 10 - Inserita nota (N)
 Articolo 14 bis - Inserita nota (N)
 Articolo 16 - Inserita nota (N)
 Articolo 17 - Inserita nota (N)
 Allegato III - Inserita nota (N)
 Allegato V - Inserita nota (N)

Modifica [Regolamento \(UE\) 2022/1616](#)
 Articolo 4 paragr. 2 - Inserita nota (N)

- Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione dell'11 luglio 2023 - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)
 Modifiche: Allegato I tabella 1

- Regolamento (UE) 2023/1627 della Commissione del 10 agosto 2023 - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)
 Modifiche: Allegato I

- Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione del 19 dicembre 2024 - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)
 Modifiche:
 Allegato I Tabella 1
 Articolo 6 - Inserita nota (N1)

Ed. 4.0 Settembre 2022

- Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. (GU L 243/3 del 20.9.2022)

Ed. 3.0 Maggio 2021

- Regolamento (UE) 2019/988 della Commissione del 17 giugno 2019 della Commissione, del 17 giugno 2019, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 160/10 del 18.6.2019) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)

- Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 209/5 del 9.8.2019) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)

- Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 288/1 del 3.9.2020) - modifica del [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#)

Ed. 2.1 Settembre 2019

- Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE. (GU L 231/1 del 06.09.2019) - modifica del [Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

Ed. 2.0 Maggio 2019

- Decreto - Legge 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220) - modifica del [Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#).

- [Regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#) della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302/28 del 19.11.2005).

- [Regolamento \(CE\) n. 282/2008](#) della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9) - Testo consolidato 2015

- [Regolamento \(CE\) n. 450/2009](#) della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (GU L 135/3 del 30.5.2009)

- [Regolamento \(UE\) n. 10/2011](#) della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Ed. 1.0 Dicembre 2017

[Regolamento \(CE\) N. 1935/2004](#)

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifica

(A) *Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)*

[Regolamento \(CE\) N. 2023/2006](#)

della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

Modifica

(B) *Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 9)*

[Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

(GU n. 65 del 18-3-2017)



Regolamento (CE) N. 1935/2004

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

[Premessa](#)

[Art. 1. Scopo e oggetto](#)

[Art. 2. Definizioni](#)

[Art. 3. Requisiti generali](#)

[Art. 4. Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti](#)

[Art. 5. Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti](#)

[Art. 6. Misure specifiche nazionali](#)

[Art. 7. Ruolo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare](#)

[Art. 8. Requisiti generali per l'autorizzazione delle sostanze](#)

[Art. 9. Richiesta di autorizzazione per nuove sostanze](#)

[Art. 10. Parere dell'Autorità](#)

[Art. 11. Autorizzazione comunitaria](#)

[Art. 12. Modifica, sospensione e revoca delle autorizzazioni](#)

[Art. 13. Autorità competenti degli Stati membri](#)

[Art. 14. Riesame amministrativo](#)

[Art. 15. Etichettatura](#)

[Art. 16. Dichiarazione di conformità](#)

[Art. 17. Rintracciabilità](#)

[Art. 18. Misure di salvaguardia](#)

[Art. 19. Accesso del pubblico](#)

[Art. 20. Riservatezza](#)

[Art. 21. Condivisione dei dati esistenti](#)

[Art. 22.](#)

[Art. 23. Procedura di comitato](#)

[Art. 24. Misure d'ispezione e di controllo](#)

[Art. 25. Sanzioni](#)

[Art. 26. Abrogazioni](#)

[Art. 27. Disposizioni transitorie](#)

[Art. 28. Entrata in vigore](#)

Modifiche**Regolamento (CE) N. 1935/2004**

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

(GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4)

Modifiche:

(A) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

(B) Regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE. (GU L 231/1 del 06.09.2019)



allegati

Regolamento (CE) N. 1935/2004

Allegati

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)

[Allegato III](#)



Regolamento (CE) N. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

(GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75)

[Premessa](#)

[Art. 1. Oggetto](#)

[Art. 2. Campo di applicazione](#)

[Art. 3. Definizioni](#)

[Art. 4. Conformità alle buone pratiche di fabbricazione](#)

[Art. 5. Sistemi di assicurazione della qualità](#)

[Art. 6 Sistemi di controllo della qualità](#)

[Art. 7. Documentazione](#)

[Art. 8. Entrata in vigore](#)

Modifiche

Regolamento (CE) N. 2023/2006

Regolamento (CE) N. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384/75 del 29.12.2006)

Modifica

- Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione del 21 febbraio 2025 (GU L 2025/351 del 24.2.2025)
- Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 (GU L 86/9 del 28.3.2008)



ALLEGATO

[Allegato](#)



Regolamento (CE) n. 1895/2005

della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari (GU L 302/28 del 19.11.2005).

[Premessa](#)

[Articolo 1 Campo di applicazione](#)

[Articolo 2 BADGE](#)

[Articolo 3 BFDGE](#)

[Articolo 4 NOGE](#)

[Articolo 5 Dichiarazione scritta](#)

[Articolo 6 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 7 Abrogazione](#)

[Articolo 8 Entrata in vigore](#)

[Allegato I Limiti di migrazione specifica per BADGE e alcuni suoi derivati](#)

[Allegato II Tabella di correlazione](#)

...

Premessa

La Commissione delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e



Regolamento (CE) n. 282/2008

della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

Nota (!) Regolamento (CE) n. 282/2008 abrogato dal Regolamento 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, pubblicato nella GU L 243/3 del 20.9.2022.

...

Vedi [Modifiche](#)

[Premessa](#)

[Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Requisiti relativi ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata](#)

[Articolo 4 Condizioni per l'autorizzazione dei processi di riciclo](#)

[Articolo 5 Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e parere dell'Autorità](#)

[Articolo 6 Autorizzazione del processo di riciclo](#)

[Articolo 7 Doveri connessi all'autorizzazione](#)

[Articolo 8 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione del processo di riciclo](#)

[Articolo 9 Registro comunitario](#)

[Articolo 10 Controlli ufficiali](#)

[Articolo 11 Etichettatura di materiali e oggetti di plastica riciclata](#)

[Articolo 12 Dichiarazione di conformità e conservazione delle registrazioni](#)

[Articolo 13 Norme transitorie per l'autorizzazione dei processi di riciclo](#)

[Articolo 14 Misure transitorie per il commercio e l'impiego di plastica riciclata](#)

[Articolo 15 Modifica del regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Articolo 16 Entrata in vigore](#)

[Allegato I](#)

[Allegato II](#)

Premessa

La Commissione delle Comunità Europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

sentita l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (2) promuove il recupero e l'incenerimento presso impianti di incenerimento dei rifiuti con recupero dell'energia e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.

(2) Il regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i principi generali per l'eliminazione delle differenze tra le leggi degli Stati membri riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti e dispone all'articolo 5, paragrafo 1, l'adozione di misure specifiche per gruppi di materiali e articoli. Secondo il suddetto regolamento l'armonizzazione delle norme relative ai materiali e agli oggetti di plastica deve essere considerata una priorità.

(3) La direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (3) stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti.

(4) I rifiuti di imballaggi di plastica possono contenere residui dagli impieghi precedenti e contaminanti provenienti da usi impropri e da sostanze non autorizzate. È pertanto necessario stabilire disposizioni speciali per garantire che i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(5) Il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (4) stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione per i gruppi di materiali e di oggetti destinati al contatto con gli alimenti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 e per le combinazioni di tali materiali ed oggetti e di materiali ed oggetti riciclati che possono essere utilizzate nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti.


(6) I rifiuti plastici possono essere trattati meccanicamente per produrre materiali od oggetti riciclati oppure possono essere ridotti a monomeri e oligomeri mediante la depolimerizzazione chimica. I monomeri e gli oligomeri risultanti dalla depolimerizzazione chimica non devono essere trattati diversamente dai monomeri prodotti mediante sintesi chimica. Quindi rientrano nell'autorizzazione dei monomeri e degli additivi di cui alla direttiva 2002/72/CE e devono essere conformi alle specifiche e ai criteri di purezza stabiliti dalla suddetta direttiva. È pertanto opportuno escluderli dal campo di applicazione del presente regolamento.

Modifiche:

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006. (GU L 086 del 28.3.2008, pag. 9)

Modificato da:

- Regolamento (UE) 2015/1906 della Commissione del 22 ottobre 2015



Regolamento (CE) n. 450/2009

della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(GU L 135/3 del 30.5.2009)

[Premessa](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Campo d'applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti attivi e intelligenti](#)

[Articolo 5 Elenco comunitario delle sostanze che possono essere utilizzate nei componenti attivi intelligenti](#)

[Articolo 6 Condizioni per l'iscrizione delle sostanze nell'elenco comunitario](#)

[Articolo 7 Contenuto dell'elenco comunitario](#)

[Articolo 8 Redazione dell'elenco comunitario](#)

[Articolo 9 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a\) e b\).](#)

[Articolo 10 Sostanze di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c\).](#)

[Articolo 11 Norme aggiuntive in materia di etichettatura](#)

[Articolo 12 Dichiarazione di conformità](#)

[Articolo 13 Documentazione](#)

[Articolo 14 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Allegato I Simbolo](#)



Regolamento (UE) n. 10/2011

della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Testo consolidato 2025 [Vedi modifiche/rettifiche](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Campo di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 3 bis Elevato grado di purezza](#)

[Articolo 4 Immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica](#)

[Articolo 5 Elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate](#)

[Articolo 6 Deroche per sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione](#)

[Articolo 7 Istituzione e gestione dell'elenco provvisorio \(Soppresso dal Regolamento \(UE\) 2025/351\).](#)

[Articolo 8 Requisiti generali applicabili alle sostanze](#)

[Articolo 9 Requisiti specifici applicabili alle sostanze](#)

[Articolo 10 Restrizioni e requisiti generali relativi alla composizione dei materiali e degli oggetti di materia plastica](#)

[Articolo 11 Limiti di migrazione specifica](#)

[Articolo 12 Limite di migrazione globale](#)

[Articolo 13 Materiali e oggetti di materia plastica multistrato](#)

[Articolo 14 Materiali e oggetti multistrato multimateriali](#)

[Articolo 14 bis Etichettatura](#)

[Articolo 15 Dichiarazione di conformità](#)

[Articolo 16 Documenti di supporto](#)

[Articolo 17 Espressione dei risultati delle prove di migrazione](#)

[Articolo 18 Norme per la valutazione della conformità ai limiti di migrazione](#)

[Articolo 19 Valutazione delle sostanze non incluse nell'elenco dell'Unione](#)

[Articolo 20 Modifiche di atti dell'UE](#)

[Articolo 21 Abrogazione di atti dell'UE](#)

[Articolo 22 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 23 Entrata in vigore e applicazione](#)

[Allegato I Sostanze](#)

[Allegato II Restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti di materia plastica](#)

[Allegato III Simulanti alimentari](#)

[Allegato IV Dichiarazione di conformità](#)

[Allegato V Prove di conformità](#)

[Allegato VI Tabelle di correlazione](#)

...

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per la fabbricazione e la commercializzazione di materiali e oggetti di materia plastica:
 - a) destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, oppure
 - b) già a contatto con i prodotti alimentari; oppure
 - c) di cui si prevede ragionevolmente che possano entrare in contatto con prodotti alimentari.

Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti immessi sul mercato dell'UE che rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) materiali e articoli, e parti di essi, realizzati esclusivamente in materia plastica;
 - b) materiali e oggetti multistrato di materia plastica tenuti insieme da adesivi o con altri mezzi;
 - c) materiali e oggetti di cui alle lettere a) o b) stampati e/o rivestiti;
 - d) strati di materia plastica o rivestimenti di materia plastica, che costituiscono guarnizioni di coperchi e chiusure e che con tali coperchi e chiusure formano un insieme di due o più strati di differenti tipi di materiali;
 - e) strati di materia plastica in materiali e oggetti multistrato multimateriali.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti materiali e oggetti immessi sul mercato dell'UE e destinati ad essere oggetto di altre misure specifiche:
 - a) resine a scambio ionico;

Modifiche:

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 012 del 15.1.2011)

Il Testo consolidato 2025 del Regolamento (UE) 10/2011 tiene conto delle seguenti

Modifiche:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione del 1° aprile 2011
- Regolamento (UE) n. 1282/2011 della Commissione del 28 novembre 2011
- Regolamento (UE) n. 1183/2012 della Commissione del 30 novembre 2012
- Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione del 3 marzo 2014
- Regolamento (UE) n. 865/2014 della Commissione dell'8 agosto 2014
- Regolamento (UE) 2015/174 della Commissione del 5 febbraio 2015
- Regolamento (UE) 2016/1416 della Commissione del 24 agosto 2016
- Regolamento (UE) 2017/752 della Commissione del 28 aprile 2017
- Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione del 18 gennaio 2018
- Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione del 12 febbraio 2018
- Regolamento (UE) 2018/831 della Commissione del 5 giugno 2018
- Regolamento (UE) 2019/37 della Commissione del 10 gennaio 2019
- Regolamento (UE) 2019/988 della Commissione del 17 giugno 2019
- Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione dell'8 agosto 2019
- Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020
- Regolamento (UE) 2023/1442 della Commissione dell'11 luglio 2023
- Regolamento (UE) 2023/1627 della Commissione del 10 agosto 2023
- Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione del 19 dicembre 2024
- Regolamento (UE) 2025/351 della Commissione del 21 febbraio 2025

Rettifiche:

- Rettifica, GU L 278, 25.10.2011, pag. 13 (10/2011)
- Rettifica, GU L 309, 19.11.2013, pag. 56 (10/2011)



Regolamento (UE) 2022/1616

della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008. (GU L 243/3 del 20.9.2022)

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

[Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Articolo 2 Definizioni](#)

[Articolo 3 Tecnologie di riciclaggio idonee](#)

CAPO II IMMISSIONE SUL MERCATO DI MATERIA PLASTICA RICICLATA E DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA RICICLATA

[Articolo 4 Prescrizioni relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata](#)

[Articolo 5 Prescrizioni per la documentazione, le istruzioni e l'etichettatura](#)

CAPO III PRESCRIZIONI GENERALI PER IL RICICLAGGIO DELLA MATERIA PLASTICA E L'USO DELLA MATERIA PLASTICA RICICLATA

[Articolo 6 Prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento](#)

[Articolo 7 Prescrizioni per la decontaminazione](#)

[Articolo 8 Processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata](#)

[Articolo 9 Prescrizioni per il funzionamento degli schemi di riciclaggio](#)

CAPO IV SVILUPPO E INSERIMENTO IN ELENCO DELLE TECNOLOGIE DI RICICLAGGIO

[Articolo 10 Prescrizioni per lo sviluppo di una nuova tecnologia](#)

[Articolo 11 Condizioni relative al funzionamento degli impianti di riciclaggio che applicano nuove tecnologie](#)

[Articolo 12 Prescrizioni in materia di informazioni supplementari sugli impianti di riciclaggio che utilizzano una nuova tecnologia](#)

[Articolo 13 Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione](#)

[Articolo 14 Valutazione delle nuove tecnologie](#)

[Articolo 15 Decisione relativa all'idoneità di una nuova tecnologia](#)

[Articolo 16 Clausola di salvaguardia relativa all'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica riciclata fabbricati mediante una nuova tecnologia di riciclaggio o una tecnologia di riciclaggio idonea](#)

CAPO V PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SINGOLI PROCESSI DI RICICLAGGIO

[Articolo 17 Richiesta di autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio](#)

[Articolo 18 Parere dell'Autorità](#)

[Articolo 19 Autorizzazione di un singolo processo di riciclaggio](#)

[Articolo 20 Orientamenti pubblicati dall'Autorità](#)

[Articolo 21 Obblighi generali derivanti dall'autorizzazione di un processo di riciclaggio](#)

[Articolo 22 Richiesta di modifica di un'autorizzazione da parte del titolare dell'autorizzazione](#)

[Articolo 23 Modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione di un processo di riciclaggio su iniziativa delle autorità competenti, dell'Autorità o della Commissione](#)

CAPO VI REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER I CONTROLLI

[Articolo 24 Registro dell'Unione delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio e degli impianti di decontaminazione](#)

[Articolo 25 Registrazione dei riciclatori e degli impianti di decontaminazione](#)

[Articolo 26 Scheda di sintesi del monitoraggio della conformità e verifica del funzionamento di un impianto di decontaminazione](#)

CAPO VII CONTROLLI UFFICIALI

[Articolo 27 Controlli ufficiali sugli impianti di riciclaggio](#)

[Articolo 28 Non conformità della materia plastica riciclata](#)

CAPO VIII DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ

[Articolo 29 Prescrizioni specifiche per le dichiarazioni di conformità per riciclatori e trasformatori](#)

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

[Articolo 30 Abrogazione](#)

[Articolo 31 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 32 Disposizioni transitorie specifiche applicabili alla fabbricazione di materiali e oggetti in cui la materia plastica riciclata è utilizzata dietro una barriera funzionale](#)

[Articolo 33 Entrata in vigore](#)

[ALLEGATO I Tecnologie di riciclaggio idonee di cui all'articolo 3](#)

[ALLEGATO II Modello di scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all'articolo 26 del regolamento \(UE\) 2022/1616](#)

[ALLEGATO III Modelli di dichiarazione di conformità](#)

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce una misura specifica ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Il presente regolamento disciplina:
 - a) l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
 - b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
 - c) l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.
3. Il presente regolamento non si applica all'uso di rifiuti per la fabbricazione di sostanze incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze autorizzate conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 10/2011 e per la fabbricazione di sostanze disciplinate dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, lettera a), se destinate a un uso successivo conformemente a tale regolamento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 10/2011 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2023/2006.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano anche le definizioni seguenti:
 - 1) «rifiuto», «rifiuti urbani», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «riutilizzo», «riciclaggio» e «rifiuto non pericoloso», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
 - 2) «impresa alimentare» e «operatore del settore alimentare», di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
 - 3) «autorità competenti» e «audit», di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

GU n. 65 del 18-3-2017

Premessa

[Art. 1. Campo di applicazione e definizioni](#)

[Art. 2. Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004](#)

[Art. 6. Violazione delle norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento \(CE\) n. 2023/2006](#)

[Art. 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento \(CE\) n. 1935/2004 e delle misure specifici di cui al regolamento \(CE\) 450/2009](#)

[Art. 8. Violazione delle misure specifici riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(UE\) n 10/2011](#)

[Art. 9. Violazione delle misure specifici che riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento \(CE\) n. 282/2008](#)

[Art. 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1895/2005](#)

[Art. 11. Violazioni di lieve entità](#)

[Art. 12. Autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni](#)

[Art. 13. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777](#)

[Art. 14. Norme applicabili al procedimento sanzionatorio](#)

[Art. 15. Disposizioni finanziarie](#)

Modifiche

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 - Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Modifiche:

25/07/2018 Il Decreto - Legge 25 luglio 2018 n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171) , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), ha disposto (con l'art. 8-bis, comma 1) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 6.